

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio Castelnuovo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

SOCIETA' S.R.L.

SOCIETA' DI LEASING S.P.A

-opponente-

SOCIETA' SRL IN LIQUIDAZIONE

-opposto-

OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. omissis

-terzo chiamato contumace-

CONCLUSIONI

le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato SOCIETA' S.R.L. proponeva opposizione al provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Roma del 13 gennaio 2012, decreto ingiuntivo n. omissis, con il quale era ingiunto il pagamento della somma di € 22.873,51, in solido con la SOCIETA' SRL IN LIQUIDAZIONE, oltre interessi legali come richiesti, oltre spese ed accessori per canoni scaduti ed interessi su canoni scaduti su contratto omissis del 3 aprile 2006.

A motivi dell'eccezione parte opponente deduceva: la inesistenza del credito azionato; la nullità della clausola derogativa della competenza dell'autorità giudiziaria e l'incompetenza del giudice adito; l'esclusione della garanzia fidejussoria e l'estinzione della garanzia ex art 1957 c.c; la carenza di legittimazione passiva; l'errata e spropositata richiesta di pagamento di somme e del computo degli interessi di mora, con riduzione dell'*aliunde receptum*, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo SOCIETA' SRL IN LIQUIDAZIONE.

Si costituiva in giudizio la SOCIETA' DI LEASING S.P.A con deposito della comparsa di costituzione e risposta contestando le deduzioni dell'opponente e chiedendo la reiezione della opposizione.

Istruita la causa, non concessa la provvisoria esecuzione, autorizzata la chiamata del terzo, non ammessi i mezzi istruttori, tentata la conciliazione, assegnata la causa a questo giudice con provvedimento del 25 settembre 2016, rinviava all'udienza del 14 giugno 2016 con termini ex art. 190 c.p.c. sino al 25 ottobre 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- esaminati gli atti, l'opposizione non può essere accolta per quanto di ragione:

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

preliminarmente sull'eccezione di incompetenza per territorio va rilevato che la clausola di cui all'art. 26 delle condizioni generali di contratto, debitamente sottoscritta ex artt.1341 e 1342 c.c., determina una facoltà, legittima, della concedente ad adire uno dei fori convenzionalmente indicati nella suddetta clausola con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza va respinta; parimenti, come la Suprema corte ha statuito nella sentenza 7 gennaio 2013 n. 180, "in tema di competenza per territorio il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale ... si applica anche al contratto di fidejussione, atteso che lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico" di guisa che il collegato contratto di garanzia mantiene lo stesso foro competente, sul punto così prevede l'ultimo capoverso della garanzia; orbene la garanzia atipica prestata dalla opponete (patto di ripresa) configura una garanzia in favore del concedente col fine di trasferire al venditore originario il rischio della mancata conclusione del contratto o dalla sua risoluzione, **che ha causa autonoma**, infatti SOCIETA' S.R.L. si è obbligata irrevocabilmente al riacquisto del macchinario, o di quanto ne resta, oggetto del contratto di *leasing*, la conseguenza di quanto testè affermato trova suo naturale corollario nella inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. onere del creditore di far valere tempestivamente le proprie ragioni nei confronti del debitore principale che configura uno stretto collegamento della garanzia al contratto di finanziamento (Cass. 3947/2010).

Orbene la previsione degli artt. 17 e 23 delle condizioni generali di contratto risolve quanto accaduto al bene concesso in locazione (incendio/distruzione) e disciplina **l'obbligo del lessee di pagare i canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione del contratto di leasing** come conseguenza diretta ed immediata della risoluzione ipso jure del rapporto, con salvezza degli importi e risarcimenti eventualmente liquidati dalle compagnie di assicurazione, cosa che l'opposta ha fatto nel caso di specie.

In merito alla contestazione dell'applicazione di interessi è rimasta generica e priva di riscontri probatori con la conseguenza che anche questa deduzione va respinta.

Non va sottaciuto che parte opponente non ha chiesto prove costituenti con le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. di guisa che l'opposizione è risultata del tutto sfornita di prova, mentre parte opposta ha depositato la documentazione necessaria al fine di determinare il corretto calcolo degli interessi.

Per quanto sopra esposto l'opposizione va respinta, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Roma pronunciando sull'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. omissis del 13 gennaio 2012 disattesa ogni altra istanza così provvede:

- 1) Respinge l'opposizione;
- 2) Condanna SOCIETA' S.R.L. alla refusione delle spese di lite in favore della SOCIETA' S.R.L. DI LEASING S.P.A per il presente giudizio, che liquida in € 6.000,00 oltre 15% di spese generali, oltre IVA e CAP come per legge

Roma il 1 dicembre 2016

**Il Giudice in funzione di GOT
Dott. Simone Antonio Castelnuovo**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*